



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

CT 3980-20 MM

**All'Ecc.ma Corte d'appello di Milano**

**Sezione lavoro**

**RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 C.P.C.**

**CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Per il **Ministero dell'Istruzione** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro in carica e per l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Milano** (C.F. 80099830152), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, nei cui uffici è domiciliato a Milano, via Freguglia n. 1, e presso la quale devono essere inviate le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo p.e.c. [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

**-appellanti-**

**contro**

La sig.ra **TOTTI LAURA** (C.F.: TTTLRA66C69A271B), nata ad Ancona (AN) il 29.03.1966, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone (CF *BNGNNR65E08I838T*) e dall'avv. Paolo Zinzi (CF *ZNZPLA88L16D810T*) con domicilio telematico eletto alla casella di  
di                      pec: [avv.b.z.srl@pec.it](mailto:avv.b.z.srl@pec.it)                      (pec:  
[avvantonirosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantonirosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it);  
[avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it) );

**-appellata-**

**e nei confronti di**



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Tutti i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Milano e nei confronti di tutti coloro inseriti nella I e II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), classe di concorso AB24 e AB25, valide per gli aa.ss. 2020-2022;

### **IN PUNTO A**

**Appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, sez. lavoro (G. Dott.ssa La Russa) n. 213/2021, resa nel giudizio R.G.N. 1111/2020 il 7.5.2021 tra le parti sopra indicate, notificata in data 19.5.2021**

### **FATTO**

1. La ricorrente è docente precario in possesso della Laurea in Lingue e Letterature Straniere e Moderne conseguita in data 24.06.1993, unitamente ai 24 CFU in materie psico-antro-pedagogiche conseguiti nell'anno accademico 2019/2020, inserita nella Graduatoria d'Istituto III fascia della Provincia di Milano, classe di concorso AB24 e AB25, per gli anni scolastici 2020-2022.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 13.08.2020, l'odierna appellata chiedeva il riconoscimento del valore abilitante all'insegnamento del titolo accademico congiunto al possesso dei 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche previsti quale titolo di accesso ai concorsi dal d.lgs. n. 59/2017, ai fini dell'inserimento nella Graduatoria d'Istituto II Fascia e nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, previa disapplicazione del DM 347/2017.
3. Con memoria di costituzione del 20.10.2020 si costituivano nel predetto giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico regionale per la



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Lombardia ambito territoriale di Milano ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del giudice adito e, nel merito, contestando le avversarie deduzioni e domande.

4. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Busto Arsizio ha così giudicato:

*“- accerta il diritto della ricorrente ad essere inserita nella II Fascia delle Graduatorie d'Istituto, attuale I Fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, quale docente abilitato all'insegnamento per effetto del diploma di laurea e di 24 CFU e, per l'effetto,*

*- compensa interamente tra le parti le spese di lite”.*

\*\*\*

Con il presente appello le Amministrazioni in epigrafe indicate chiedono la riforma della sentenza in oggetto per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **1. In via pregiudiziale di rito: incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio.**

La sentenza *de qua* viene innanzitutto impugnata nella seguente parte:

*“Sempre preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito. La Corte Suprema di Cassazione ha espressamente stabilito che "la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una P.A., volta, nella specie, all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale, con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta, in difetto di un rapporto già in essere, al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dove il ricorrente chiede di essere assunto,*



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

*dovendosi stabilire, agli effetti dell'art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., un'equazione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale” (Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 10697 del 25 maggio 2015). Nel caso di specie, la ricorrente ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Busto Arsizio chiedendo l'accertamento del valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU ed il consequenziale inserimento nella II° fascia delle graduatorie d'Istituto, avendo presentato domanda di messa a disposizione presso un Istituto di Busto Arsizio”.*

Ebbene, in via pregiudiziale, occorre evidenziare che il giudice di prime cure ha errato nel considerare sussistente la propria competenza territoriale.

Infatti, ai sensi dell'art. 413, comma 5, c.p.c., *“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.*

Nella fattispecie in esame, alla luce dello stato matricolare, si rileva come l'odierna appellata abbia prestato un unico servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica nell'anno scolastico 2014/2015 presso l'I.C. Scarpa di Milano.

Inoltre, nella domanda di partecipazione alle GPS presentata dalla sig.ra Totti, la stessa ha dichiarato di essere residente in via Ampere a Milano, facendo di conseguenza domanda di inserimento proprio nelle GPS di Milano.

Il giudice di prime cure ha quindi erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, motivando tale accoglimento, tra l'altro,



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

in forza di una messa a disposizione che l'odierna appellata avrebbe fatto anche presso una scuola di Busto Arsizio.

Tuttavia, come è stato recentemente affermato, in un caso del tutto analogo, *“qualora oggetto della controversia non sia il diritto all'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione scolastica ed un costituendo rapporto di lavoro con la stessa, **bensì** l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo afferente alle classi di insegnamento interessate, tale inserimento costituisce solo il presupposto del conferimento, meramente eventuale, di incarichi di insegnamento a tempo determinato da parte dei dirigenti scolastici dei singoli istituti. **Se l'arbitraria individuazione di istituti scolastici a cui manifestare la propria disponibilità all'insegnamento (c.d. messa a disposizione, ben diversa dalla rivendicazione di un diritto all'assunzione) fosse sufficiente a radicare la competenza per territorio del Giudice del Lavoro per il contenzioso relativo all'inserimento nelle graduatorie di istituto del personale docente ed educativo in favore di soggetti che non hanno mai intrattenuto in precedenza alcun rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, resterebbe rimessa alla potestativa scelta dei ricorrenti la selezione del tribunale territorialmente competente, in un rito, quale quello lavoristico, dove anche la competenza per territorio è sempre inderogabile (art. 413, comma 8, e 428 c.p.c.). Di conseguenza, giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., richiamato implicitamente dall'art. 413 comma 7, è il foro della sede della P.A. convenuta”*** (Tribunale Cassino sez. lav., 11/09/2020).

Per le ragioni sopraesposte, si ribadisce come competente debba ritenersi il Tribunale di Milano e non quello di Busto Arsizio.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio, in favore del Tribunale di Milano.

È infatti principio di diritto ormai pacifico in giurisprudenza quello secondo cui *"Se il giudice dell'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiarare l'incompetenza di quest'ultimo indicando il giudice competente in primo grado - davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ. - e non già trattenere la causa e deciderla nel merito (non rilevando al riguardo, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.)"* (Cass. civ., 4 luglio 2003, n. 10566; Cass. civ., 26 settembre 2018, n. 22810).

**2. Nel merito: Violazione e falsa applicazione del D.M. 374/2017 e del d.lgs. 59/2019.**

La sentenza di prime cure deve essere censurata anche nel merito.

Infatti, deve poi rappresentarsi che nel merito il giudice ha erroneamente ritenuto che il possesso della laurea e dei 24 CFU possa essere titolo equivalente all'abilitazione per l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di II Fascia.

In particolare il giudice di prime cure ha errato là ove ha statuito che *"Così operando, il legislatore ha ridefinito, sul piano normativo, il concetto di abilitazione all'insegnamento - finora definita come superamento di TFA, PASS e SSIS e, a partire dal concorso successivo, con possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017, ovvero l'espletamento di tre anni di servizio, così ritenendo acquisita ogni capacità e qualità didattica che consentirà al docente di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati - e tale ridefinizione si ritiene debba necessariamente avere portata generale nell'ordinamento, nel*



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

*rispetto di ragioni di coerenza sistematica nonché dei canoni costituzionali di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e buon andamento ex art. 97 della Costituzione. La nuova definizione legislativa di abilitazione all'insegnamento operata dalla normativa primaria di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 non può che prevalere sulla fonte di rango secondario di cui al DM 374/2017 che presenta profili di illegittimità nella parte in cui prevede l'abilitazione all'insegnamento quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA, per contrasto con la normativa primaria di cui alla legge n. 59/2017 che delinea i criteri per accedere alla procedura concorsuale con il possesso del diploma di laurea e i 24 CFU".*

Procedendo con ordine occorre rappresentare che i decreti ministeriali emessi negli anni, sin dal decreto n. 131 del 2007, prevedono che vengano predisposte graduatorie di circolo e di istituto dalle quali attingere per le supplenze secondo i criteri stabiliti dagli stessi decreti e così composte per quanto qui interessa:

- nella seconda fascia sono inseriti gli aspiranti forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso mentre
- nella terza fascia sono inseriti gli aspiranti forniti di titolo valido per l'accesso all'insegnamento.

La materia è stata riformata nel 2017 con il D.M. 374/17 con riferimento alle graduatorie per il triennio anni scolastici 2017/2020, senza sostanziali mutamenti per quanto riguarda la questione qui trattata:

- la seconda fascia è **sempre** riservata agli aspiranti in possesso di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, o in possesso di un titolo di abilitazione espressamente indicato, mentre



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

- la terza fascia è riservata agli aspiranti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento (cfr. art. 2 D.M. 374/2017).

Ciò premesso, è risultato pacifico nel giudizio di primo grado il fatto che la ricorrente **non sia in possesso** degli specifici titoli richiesti dal DM 374/2017 per essere inserita nelle graduatorie di II Fascia ovvero dell'**abilitazione all'insegnamento**.

Pertanto la ricorrente non può vantare alcun diritto ad essere inserita nelle graduatorie d'istituto di II Fascia.

Tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto diversamente valorizzando il dettato di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 59/2017 il quale prevede che costituisce titolo di accesso al concorso nazionale per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado il *“possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, il giudice di primo grado ha ritenuto che il citato DM 374/17 (che prevede l'accesso alle graduatorie soltanto a coloro che siano in possesso di specifici titoli di abilitazione) deve essere disapplicato nella parte in cui prevede per l'inserimento delle graduatorie



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

di II Fascia l'abilitazione all'insegnamento per contrasto con la normativa primaria di cui alla legge n. 59/2017 che richiede per accedere alla procedura concorsuale il "solo" possesso del diploma di laurea e di 24 CFU. Tutto ciò considerato, il giudice di prime cure ha concluso che la sig.ra Totti, essendo in possesso del Diploma di Laurea in Lingue e Letterature straniere e moderne e dei 24 CFU in specifici settori (acquisiti attraverso un corso *online* ed ottenuto in soli 6 mesi), ha diritto ad essere inserita nelle graduatorie di II Fascia.

Ripercorsa in estrema sintesi la motivazione della sentenza di primo grado, occorre ora rimarcare la sua illogicità ed erroneità.

Ebbene, la conclusione a cui è giunto il giudice di prime cure non può essere condivisa in quanto fondata sulla confusione tra il titolo di accesso ai concorsi per l'assunzione in ruolo (a cui si riferisce il citato art. 5), e l'abilitazione all'insegnamento, da ritenersi tuttora necessaria ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto (utilizzabili, con priorità, per incarichi di supplenza a tempo determinato).

Infatti, un conto è il requisito necessario per l'inserimento nelle graduatorie, ed in particolare per la seconda fascia, ove è insuperabile il dato normativo che richiede la specifica abilitazione o la specifica idoneità all'insegnamento, un altro conto è il requisito per l'iscrizione al concorso di accesso ai ruoli.

Si tratta di due concetti e situazioni del tutto differenti, disciplinate da norme differenti e in alcun modo sovrapponibili.

Ed invero la partecipazione al concorso, disciplinata dal d.lgs. 59/2017, è cosa diversa ontologicamente e funzionalmente rispetto all'iscrizione nelle graduatorie degli abilitati.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Infatti, chi viene interpellato dall'Istituzione scolastica per la sottoscrizione di contratti di insegnamento deve possedere *ab initio* l'idoneità della funzione di docente, la quale è conferita dall'essere l'insegnante iscritto nell'apposita graduatoria di seconda fascia.

Viceversa, il mero possesso del diploma di laurea congiunto ai 24 CFU non garantisce affatto che il docente sia in possesso di idoneità abilitativa ad insegnare. Ed invero per poter aspirare a sottoscrivere contratti di insegnamento un soggetto deve non solo essere ammesso- e lo è in forza degli artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 59 del 2017 cit. - ai concorsi a cattedre per il reclutamento di docenti, ma deve altresì superare tali concorsi.

In definitiva è solo il superamento del concorso al quale il docente laureato e formato con 24 crediti ha diritto di partecipare che conferisce idoneità ad insegnare.

Per quanto sopra, la posizione dell'insegnante meramente facoltizzato a partecipare ad un concorso che non è dato sapere se vincerà, non può essere equiparata a quella di un insegnante che è iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, alle quali ha avuto accesso previa selezione pubblica; docente che è quindi *ex lege* considerato dall'ordinamento in possesso dell'idoneità alla funzione di docente.

Alla luce di quanto sopra esposto, un orientamento ormai maggioritario della giurisprudenza ordinaria e amministrativa (che si contrappone alla giurisprudenza richiamata dal giudice nella sentenza) ha ritenuto che, **ai fini dell'iscrizione nella II fascia delle graduatorie di istituto è necessario anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs 59/2017, il conseguimento del titolo abilitativo, mentre per quanto concerne il semplice possesso di laurea, ovvero il titolo di dottore di ricerca,**



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

**ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, deve ritenersi che gli stessi non siano equiparabili all'abilitazione all'insegnamento** (in tal senso *ex multis* ord. Trib. Bologna, sez. lav. n. 2874/2020; sent. Trib. Ancona 59/2020; Trib. Lecco n. 77/2020; Tribunale Arezzo Sez. lavoro, Sent., 16/06/2020; Tribunale Taranto Sez. lavoro, Sent., 25/02/2020; Tribunale Milano Sez. lavoro, Sent., 89/2020; Consiglio di Stato n.94/2018; TAR Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2019, n.7152).

In particolare, la giurisprudenza della locale Corte d'Appello di Milano è costante nel ritenere che: "*Premesso che per l'iscrizione nella II fascia delle cattedre graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne **il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu**, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), **deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento**. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti; la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA; D.M. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della L. n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti") e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea, sono distinte e perseguono finalità diverse" (Corte App. Milano, Sent. n. 232 del 30/3/2021; Corte Appello di Milano, del 6/5/2021, n. 293, R.G. n. 858/2020; Corte App. Milano, del 21/04/2021, n. 619).*



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

A ciò si aggiunga inoltre che *“ragionando al contrario, l’equiparazione richiesta dalla ricorrente determinerebbe un’abrogazione o comunque una sostanziale inutilità dei percorsi formativi previsti espressamente dal legislatore ai fini dell’abilitazione, con l’ulteriore conseguenza di creare una discriminazione alla rovescia nei confronti di tutti gli insegnanti che, per accedere alla II fascia, hanno dovuto affrontare fino ad oggi i TFA, PAS e SSIS con evidenti maggiori sforzi in termini di tempo e di impegno. Di più: l’equiparazione di fatto renderebbe inutile la distinzione tra la II e la III fascia delle graduatorie d’Istituto, facendo venir meno l’unico effettivo criterio di discriminazione, ovvero il possesso dell’abilitazione”* (Tribunale Milano, Sez. Lavoro, Sent. del 1/12/2020, RG n. 10615/2019).

A favore della predetta interpretazione delle norme milita inoltre lo stesso tenore letterale della legge citata dall’odierna appellata.

Infatti, il decreto legislativo 59/2017, nella versione modificata dalla legge 145/2018 conferma l’interpretazione delle norme prospettata nell’odierno ricorso di appello: invero il comma 4 ter, inserito appunto dalla legge successiva all’articolo 5, dispone che il superamento di tutte le prove concorsuali attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso (art. 5 comma “4-ter: *“Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso”*).

E’ pertanto evidente che al concorso può accedere anche chi non ha specifica abilitazione, tanto che il superamento delle prove concorsuali con il conseguimento dei punteggi minimi costituisce abilitazione.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Diversamente da quanto prospettato dal giudice di primo grado quindi il legislatore con il D.lgs. n. 59/2017 prevedendo nuovi requisiti per l'accesso al concorso **non ha inteso ridefinire il concetto di abilitazione utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II Fascia.**

E ancora, tale conclusione trova conforto nelle modifiche apportate all'art. 1, comma 107, della L 107/2015 dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126), la quale ha aggiunto la seguente disposizione: *"In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59"*.

La disposizione normativa da ultimo richiamata chiarisce definitivamente, ove necessario, l'assenza di qualsivoglia intento del legislatore di procedere ad una equiparazione, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, tra abilitazione e requisiti di cui all'art. 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del D. Lgs. 2017, n. 59 (titolo accademico e 24 crediti formativi) il cui possesso congiunto è infatti espressamente annoverato tra i presupposti per l'inserimento nella terza fascia, e non nella seconda, delle predette graduatorie.

Infine, si rappresenta che, diversamente da quanto prospettato nelle sentenza, la non coincidenza tra i requisiti per l'accesso al concorso e i requisiti richiesti per l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto di II Fascia non appare poi irragionevole né solleva problemi di incostituzionalità: non potendosi evidentemente ritenere «uguale» (e quindi insuscettibile di disciplina differenziata ai sensi dell'art 31 della costituzione) la posizione



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

degli insegnanti rispettivamente possessori del titolo abilitativo o (solo) dei “24 CFU”, per il solo fatto che (oggi) tutti possono accedere ai concorsi ai sensi del citato D.L.vo 59/17.

Quanto all’invocato diritto eurounitario sulle professioni e sui titoli abilitanti, appare necessario rilevare che, in base alla sopra considerata disciplina, il difetto di titolo abilitante non è ostativo all’esercizio della professione laddove (appunto) non osta alla partecipazione ai concorsi (né all’ingresso nella terza fascia delle “graduatorie di istituto”).

Per quanto sopra esposto, considerato che **l’abilitazione all’insegnamento** deve ritenersi un **requisito imprescindibile** per l’accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in difetto di una specifica disposizione normativa in senso contrario e visto che la sig.ra Totti non è in possesso di tale abilitazione, erroneamente il giudice ha riconosciuto il diritto della stessa ad essere inserita nelle graduatorie di Istituto di II Fascia.

\*\*\*

Tanto premesso e dedotto, l’Amministrazione ut supra rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

All’Ecc.ma Corte d’Appello adita che, alla luce di quanto esposto, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell’impugnata sentenza n. 213/2021, Voglia fissare l’udienza di discussione della causa ed accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:

- in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Busto Arsizio.
- in subordine nel merito: rigettare le domande proposte in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque non provate.

In ogni caso con vittoria di spese di entrambi i giudizi.

Si deposita:

- 1) fascicolo di primo grado.
- 2) sentenza impugnata.
- 3) sentenze citate: Tribunale Cassino sez. lav., 11/09/2020; Cass. civ., 4 luglio 2003, n. 10566; Cass. civ., 26 settembre 2018, n. 22810; Corte App. Milano, Sent. 21/04/2021, n. 619; Corte Appello di Milano, Sent., 24/02/2021, R.G. n. 858/2020; Corte App. Milano, Sent. del 4/02/2021, n. 232; ord. Trib. Bologna, sez. lav. n. 2874/2020; sent. Trib. Ancona 59/2020; Trib. Lecco n. 77/2020; Tribunale Arezzo Sez. lavoro, Sent., 16/06/2020; Tribunale Taranto Sez. lavoro, Sent., 25/02/2020; Tribunale Milano, Sez. lavoro, Sent., 89/2020; Consiglio di Stato n.94/2018; TAR Roma, (Lazio) sez. III, 03/06/2019, n.7152; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, n. 10945/2019; Tribunale Milano, Sez. Lavoro, Sent. del 1/12/2020, RG n. 10615/2019.

Si dichiara che, ai fini del contributo unificato, la controversia è di valore indeterminato e che, pertanto, l'importo del contributo unificato è di **€ 388,50**, da prenotarsi a debito, trattandosi di un'Amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 11, DPR 115/02.



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

Milano, 7.6.2021

Michela Manente

Procuratore dello Stato

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti iscritti nella II e III fascia delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di Varese, classe di concorso A018, valide per gli aa.ss. 2017-2020 si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza. Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica dei ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, ove è stata creata una apposita pagina sul sito istituzionale, in cui vengono pubblicati gli atti di notificazione per pubblici proclami disposti dall'autorità giudiziaria.

Ritenuto quanto sopra, si fa istanza affinché l'Ill.ma Corte d'appello adita, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso quanto agli eventuali controinteressati, disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di



Avvocatura dello Stato  
Via Freguglia 1 Milano  
PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)

fissazione udienza sia pubblicato nell'apposita pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Milano, 7.6.2021

Michela Manente  
Procuratore dello Stato